

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 marzo 2022, in video conferenza con il dott. Andrea Annesi della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto, ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, richiesto dalla Società TEDESCHI SRL, finalizzato alla concessione della proroga della CIGS per contratto di solidarietà di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Hanno partecipato:

- Per la REGIONE LAZIO: i dott.ri Francesca Mazzetti e Stefano Parducci;
- Per la SOCIETÀ: il dott. Alessandro Tedeschi assistito dal Dott. Leonardo Traino;
- Per FILT CGIL: Davide Franzosi e Maria Ippolito;
- Per FIT CISL: Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- Per UILTRASPORTI: Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
- Per UGL TRASPORTI: Francesco Zolezzi ed Alessandro Di Lorenzo;
- Per SLM FAST CONFASL: Sabrina Mancini;
- Per SALPAS ORSA: Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza.

PREMESSO CHE

- a) TEDESCHI SRL ha richiesto, a questo Ufficio, un incontro per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 e le Parti sono state convocate in data odierna;
- b) Nel corso del presente incontro il referente della Società ha dichiarato quanto segue:
 - Tedeschi srl opera nel settore pulizie ed occupa 326 dipendenti applicando nei confronti di 69 lavoratori il CCNL Mobilità Attività Ferroviarie;
 - La Società svolge servizi di pulizia all'interno delle stazioni ferroviarie in appalto presso Ferrovie dello Stato;
 - In data 16/02/2022 la Società ha sottoscritto con le OO.SS. un contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/15 come modificato dall'art. 1, comma 199, della Legge 234/2021, per il periodo dal 17/02/2022 al 31/05/2022 relativamente all'unità aziendale: "Interno stazione tratta ferroviaria Ponte Galeria/Roma – Tuscolana/Capranica/Civitavecchia" ed "Interno stazione tratta ferroviaria Ciampino/Cassino – Ciampino/Albano";
 - a seguito di presentazione di apposita istanza nel canale CIGS on line la Società ha ricevuto comunicazione, da parte del competente Ufficio ministeriale, che l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la causale del cds farà riferimento al periodo dal 17/02/2022 al 16/03/2022 raggiungendo la Società, alla data del 16/03/2022, il limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 148/15;
 - La Società ha già fatto presente alla controparte sindacale le criticità relative all'appalto in oggetto e la necessità di interventi e misure strutturali sul personale finalizzato a ricondurre, ad un appropriato rapporto tra le attività produttive e il numero degli addetti;



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- nonostante la Società si sia attivata, mediante l'utilizzo del Contratto di Solidarietà, ad un processo di ottimizzazione delle attività lavorative, si evidenzia la necessità di dover procedere a richiedere, in favore delle proprie maestranze, una proroga dell'intervento del cds perchè gli esuberanti che avevano generato il precedente ricorso all'ammortizzatore sociale sono ancora presenti quantificati in 16 unità lavorative.
- c) Al fine, dunque, di proseguire nella gestione delle criticità aziendali nell'ottica di una prosecuzione dell'attività e di contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, le Parti hanno concordato sulla necessità del ricorso alla proroga del contratto di solidarietà, ex art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto, ritenendo soddisfatti tutti i requisiti di cui alle circolari ministeriali n. 16 del 29 ottobre 2018 e n. 18 del 22/11/2018;
- d) la Regione Lazio ha dichiarato che la Società ha rilevanza economico strategica per il territorio ed ha trasmesso il proprio verbale, che si allega, avente ad oggetto le misure di politica attiva.

VISTO

- ✓ l'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ l'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 di modifica all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ le circolari ministeriali n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22 novembre 2019, n. 6 del 03/04/2019 e n. 1 del 3/1/2022;
- ✓ l'articolo 1, comma 129, della Legge 234/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) TEDESCHI SRL presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, istanza di proroga del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà a decorrere dal 17 marzo 2022, in continuità col trattamento scaduto il 16 marzo 2022, sino al 31 maggio 2022.
- 3) Il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii.; l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società.
- 4) Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto nei confronti di un numero massimo di 69 unità lavorative di cui n. 41 unità lavorative operanti sulla tratta ferroviaria Ponte Galeria/Roma – Tuscolana/Capranica/Civitavecchia e n. 28 unità lavorative operanti sulla tratta ferroviaria Ciampino/Cassino – Ciampino/Albano.
- 5) Le Parti concordano su una percentuale di riduzione media oraria, parametrata su base mensile, pari al 18% dell'orario di lavoro. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, nell'arco dell'intero periodo considerato, non supererà il 70%.
- 6) L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:
 - giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;



- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
- 7) Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D. Lgs. 148/2015, è prevista la possibilità di derogare in diminuzione la riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro.
- 8) L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- 9) La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della proroga del contratto di solidarietà in un importo di spesa pari a euro di € 46.005,00.
- 10) Le Parti si impegnano a incontrarsi periodicamente, su richiesta di una delle stesse, per una verifica sull'attuazione della proroga del Contratto di Solidarietà.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l'esame congiunto e di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TEDESCHI SRL

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFSAL

SALPAS ORSA